

STATUTO

TAVOLO ENTI SERVIZIO CIVILE

ART. 1 - COSTITUZIONE.

È costituita l'associazione denominata Tavolo Enti Servizio Civile.

Essa è indicata con la sigla "TESC".

Il Tavolo Enti Servizio Civile è disciplinato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Il Tavolo Enti Servizio Civile è un'associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

ART. 2 - SEDE.

L'associazione ha sede in Torino.

Nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, l'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può trasferire la sede ed istituire o chiudere sedi secondarie e delegazioni decentrate in altri Comuni.

ART. 3 - DURATA.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ.

Il Tavolo Enti Servizio Civile non ha scopo di lucro; si fonda su principi democratici e persegue la promozione dei valori della solidarietà, della pace e della nonviolenza.

In particolare, le finalità dell'associazione sono le seguenti:

- a) operare quale centro di promozione culturale in tema di servizio civile, favorendo la realizzazione dei principi costituzionali di difesa della patria e di solidarietà sociale nel rispetto dell'autonomia statutaria della natura e dell'identità di ogni socio;
- b) diffondere la cultura della solidarietà e della cooperazione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- c) attuare interventi di educazione e promozione culturale in materia di servizio civile al fine di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;
- d) ricercare una qualità comune e condivisa delle esperienze di servizio civile in ambito regionale;
- e) favorire l'accesso dei giovani all'esperienza del servizio civile, indipendentemente dalla propria condizione fisica, sociale, economica e culturale;
- f) promuovere una cultura d'integrazione tra gli enti che accolgono giovani in servizio civile e incentivare azioni innovative e sperimentali per ambito tematico e territoriale, che prevedano sinergie tra gli enti partecipanti nelle diverse fasi del servizio;
- g) interpretare e sostenere istanze comuni agli enti del territorio nei confronti delle diverse istituzioni preposte alla gestione del servizio civile, promuovendo, qualificando e sviluppando la rappresentanza degli enti di servizio civile nel rapporto con l'amministrazione pubblica, soprattutto al competente livello regionale;

- h) appoggiare e valorizzare forme di coordinamento ed aggregazione di giovani in servizio civile.

L'associazione può aderire ad organismi regionali, nazionali, internazionali che perseguano valori e finalità compatibili a quelli indicati nel presente Statuto.

Inoltre, l'associazione si riconosce nella Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile (CNESC), alle cui attività partecipa nelle forme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti della medesima.

ART. 5 - ATTIVITÀ.

L'associazione opera sul territorio regionale e può svolgere tutte le attività utili al raggiungimento delle proprie finalità e compatibili alla natura dell'ente, alla legislazione vigente e al presente Statuto.

In particolare, il TESC svolge le seguenti attività:

- a) informazione: produzione di materiale informativo relativo al servizio civile; scambio di informazioni utili al perseguimento delle finalità individuate dal presente Statuto tra i soci e tra i soci ed enti esterni; organizzazione di campagne informative sul Servizio Civile Nazionale;
- b) orientamento: indirizzo e trasmissione di competenze agli enti interessati sulle modalità di accesso e di gestione del Servizio Civile Nazionale;
- c) formazione: studio, approfondimento, elaborazione di percorsi formativi per operatori e volontari del Servizio Civile Nazionale in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; confronto tra le diverse proposte di formazione al servizio civile presenti sul territorio regionale; attivazione di moduli didattici per volontari del Servizio Civile Nazionale comuni agli specifici percorsi formativi elaborati dai singoli soci;
- d) promozione: organizzazione di eventi finalizzati a diffondere una cultura di servizio civile (convegni, seminari, giornate di studio, etc.); redazione di pubblicazioni e materiali promozionali sul Servizio Civile Nazionale; stipulazione di accordi con enti

- del territorio regionale per il riconoscimento di benefici culturali e professionali per i giovani che abbiano svolto il Servizio Civile Nazionale presso gli enti associati; attuazione di iniziative volte alla qualificazione del servizio civile a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- e) sperimentazione: erogazione di consulenza e supporto tecnico finalizzati all'elaborazione di progetti di servizio civile connotati da elementi di innovazione e sperimentazione tra gli enti associati; individuazione di criteri comuni per la valutazione della qualità dei progetti d'impiego di volontari del Servizio Civile Nazionale presso gli enti associati;
 - f) documentazione e ricerca: condivisione degli archivi già esistenti presso i soci con documentazione relativa all'educazione alla pace, alla nonviolenza, all'obiezione di coscienza e al servizio civile nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali; raccolta e diffusione di dati statistici sul servizio civile conservati presso i singoli soci; ricerca sull'evoluzione del servizio civile nell'ambito del territorio regionale e nazionale.

ART. 6 - PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE.

Il Tavolo Enti Servizio Civile nel perseguimento delle finalità statutarie si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di particolari necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionalmente qualificato, anche ricorrendo ai propri soci.

L'associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, istituti di formazione e di ricerca al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e per migliorare la qualità dei servizi erogati.

L'associazione può collaborare con enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto sociale attività simili a quelle individuate dal presente Statuto.

L'associazione può utilizzare finanziamenti privati e di istituzioni regionali, statali, e comunitarie per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Statuto.

ART. 7 - REQUISITI ED ADESIONE DEI SOCI.

I soci del Tavolo Enti Servizio Civile si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori dell'associazione gli enti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Possono divenire soci ordinari dell'associazione gli enti di servizio civile che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati e che inoltrino richiesta scritta e motivata al Presidente del TESC, trasmettendo la documentazione necessaria come da Regolamento.

Gli enti di servizio civile che intendano aderire al TESC devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- c) svolgimento delle proprie attività istituzionali nell'ambito del territorio regionale;
- d) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
- e) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità individuate dalla carta di impegno etico del Servizio Civile Nazionale;
- f) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità stabilite dall'art. 4 del presente Statuto.

Gli enti nazionali o regionali che operino sul territorio della Regione Piemonte attraverso più livelli di articolazione territoriale possono aderire al Tavolo Enti Servizio Civile con un solo livello di rappresentanza.

Con la richiesta di adesione, l'aspirante socio si impegna ad accettare e ad osservare la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento; in particolare, riconosce specificamente per iscritto il Collegio dei Garanti come organo competente per la risoluzione di eventuali controversie sorte a seguito di mancato accoglimento della richiesta di adesione.

L'ammissione al Tavolo Enti Servizio Civile è subordinata al rispetto dei requisiti definiti dal comma 4 art. 7 del presente Statuto da parte degli aspiranti soci.

Il Presidente è tenuto ad inserire la richiesta di adesione tra gli argomenti all'ordine del giorno da trattare nell'Ufficio di Presidenza immediatamente successivo alla presentazione della

domanda. L'ammissione è approvata dall'Ufficio di Presidenza a maggioranza e deve essere sottoposta per ratifica alla prima Assemblea dei Soci utile.

Nel caso in cui la richiesta di adesione sia respinta:

- a) l'Ufficio di Presidenza ha l'obbligo di motivare la mancata ammissione;
- b) l'aspirante socio non può ripresentare la domanda prima che siano decorsi centottanta giorni dalla data dell'ultimo parere negativo e comunque soltanto adducendo elementi innovativi rispetto a quelli che hanno determinato il provvedimento di non ammissione;
- c) l'aspirante socio può appellarsi al Collegio dei Garanti.

Qualora l'Assemblea dei Soci non ratifichi la deliberazione di ammissione di un nuovo socio approvata dall'Ufficio di Presidenza, la richiesta di adesione dell'ente interessato è da ritenersi respinta; in tal caso:

- a) l'Ufficio di Presidenza non ha l'obbligo di motivare la mancata ammissione;
- b) l'aspirante socio non può ripresentare la domanda prima che siano decorsi novanta giorni dalla data della mancata ratifica;
- c) l'aspirante socio può appellarsi al Collegio dei Garanti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e sono escluse partecipazioni temporanee, senza che, in ogni caso, sia pregiudicato il diritto di recesso di ogni socio.

Il numero dei soci è illimitato.

Ogni socio nomina un delegato presso l'associazione.

In virtù del carattere democratico del Tavolo Enti Servizio Civile, tutti i soci hanno pari diritti e possono partecipare a tutte le iniziative intraprese ufficialmente dall'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I soci del Tavolo Enti Servizio Civile si impegnano a rispettare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi dell'associazione.

I soci hanno il dovere di versare la quota sociale annualmente determinata dall'Ufficio di Presidenza e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

I soci hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle attività dell'associazione e di fornire la loro collaborazione per la realizzazione delle finalità istituzionali.

I soci hanno il diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e sulle deliberazioni degli organi dell'associazione.

I soci hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Tavolo Enti Servizio Civile, presentando una comunicazione scritta al Presidente. Il recesso di un socio viene ratificato dalla prima Assemblea dei Soci successiva alla ricezione della comunicazione; la ratifica dell'Assemblea dei Soci è dovuta.

Inoltre, i soci devono tenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e svolgere effettivamente le attività concordate nel rispetto degli impegni assunti.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

La qualifica di socio può essere persa nei seguenti casi:

- a) richiesta scritta di recesso del socio;
- b) mancato versamento della quota associativa per l'anno di riferimento;
- c) ingiustificata assenza all'Assemblea dei Soci per tre incontri consecutivi;
- d) palese incompatibilità fra le finalità del socio e quelle dell'associazione;
- e) perdita dei requisiti previsti al comma 4 art. 7 del presente Statuto.

Il socio che si trovi in una delle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) viene invitato dal Presidente con lettera raccomandata a fornire chiarimenti all'Assemblea dei Soci.

Il socio che si trovi in una delle ipotesi previste dalle lettere b) e d) viene invitato dal Presidente con lettera raccomandata a regolarizzare la sua posizione.

Qualora, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, il socio inadempiente non regolarizzi la sua posizione o non fornisca chiarimenti ritenuti adeguati dal Presidente, quest'ultimo è tenuto ad inserire tra gli argomenti all'ordine del giorno da trattare nella prima Assemblea dei Soci utile la dicitura "perdita di qualifica di socio", seguita dalla denominazione dell'ente in questione.

La perdita della qualifica di socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, ordinariamente convocata, secondo quanto disposto dal comma 9 art. 11 del presente Statuto.

Contro tale deliberazione l'ente interessato può presentare ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni.

La perdita della qualifica di socio non comporta la restituzione all'ente interessato delle quote associative versate.

La quota sociale versata da ogni socio è intrasmissibile.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Segretario;
- e) l'Ufficio di Presidenza;
- f) il Collegio dei Garanti;
- g) il Revisore dei Conti.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere, adottate in conformità del presente Statuto e del relativo Regolamento, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Ogni socio è rappresentato all'interno dell'Assemblea dei Soci dal proprio delegato; in caso di impedimento di quest'ultimo, ogni socio può designare con delega nominativa scritta un delegato sostitutivo, scelto tra persone appartenenti alla propria organizzazione o tra i delegati degli altri soci; ogni delegato non può essere depositario di più di due deleghe; compete al Presidente del Tavolo Enti Servizio Civile verificare la validità delle deleghe.

Possono essere ammessi a partecipare all'Assemblea dei Soci ulteriori rappresentanti designati dai soci a titolo consultivo e senza diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea dei Soci è ordinariamente convocata:

- a) ogni anno per l'approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- b) ogni qualvolta sia necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali;
- c) ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità;
- d) ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente dell'associazione;
- b) l'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza dell'associazione;
- c) l'elezione dei membri del Collegio dei Garanti;
- d) l'elezione del Revisore dei Conti;
- e) la revoca delle cariche sociali;
- f) la ratifica della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa all'ammissione dei nuovi soci;
- g) la ratifica della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa alla determinazione della quota associativa annuale;
- h) la deliberazione in merito alla perdita della qualifica di socio degli enti aderenti;

- i) l'approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo entro la fine del primo semestre di ogni anno;
- j) approvare, emanare, e modificare il Regolamento;
- k) interpretare il Regolamento, qualora sorgano controversie in sede di applicazione sul senso delle disposizioni in esso contenute;
- l) la scelta e la verifica del programma e degli obiettivi annuali;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria:

- a) in prima convocazione sono ritenute valide, qualora sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, e a condizione che siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati;
- b) in seconda convocazione sono ritenute valide, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e a condizione che siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere effettuata dal Presidente del Tavolo Enti Servizio Civile almeno dieci giorni prima della sua effettuazione tramite comunicazione scritta, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci e deve contenere data, ora, luogo ed ordine del giorno.

È prevista la convocazione d'urgenza dell'Assemblea ordinaria nei modi indicati dal Regolamento.

L'Assemblea dei Soci è straordinariamente convocata ogni qualvolta ricorra una fattispecie attribuita alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Compete all'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche al presente Statuto;
- b) interpretare il presente Statuto, qualora sorgano controversie in sede di applicazione sul senso delle disposizioni in esso contenute;
- c) deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria:

- a) in prima convocazione sono ritenute valide, qualora siano presenti o rappresentati i due terzi dei soci aventi diritto al voto e siano adottate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati;
- b) in seconda convocazione sono ritenute valide, qualora sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e siano adottate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere effettuata dal Presidente del Tavolo Enti Servizio Civile almeno quindici giorni prima della sua effettuazione tramite comunicazione scritta, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci e deve contenere data, ora, luogo ed ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci delibera su tutte le materie che le competono per legge e in virtù del presente Statuto.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Qualora questi fossero impediti, i presenti nominano un Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci si apre con l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Le elezioni degli organi avvengono in forma segreta; tutte le altre votazioni si svolgono di norma in forma palese; su richiesta di almeno due soci possono svolgersi in forma segreta.

ART. 12 - PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, permane in carica tre anni, non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi ed è il legale rappresentante dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Tavolo Enti Servizio Civile:

- a) è il garante dell'identità dell'associazione;
- b) ha il compito di stimolare e coordinare le attività dell'associazione;

- c) sentito l'Ufficio di Presidenza, definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, la convoca e la presiede; in caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente;
- d) definisce l'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza, lo convoca e lo presiede; in caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente;
- e) accoglie le richieste di adesione al Tavolo Enti Servizio Civile presentate dagli aspiranti soci;
- f) sottopone all'Assemblea dei Soci la questione relativa alla perdita della qualifica di socio degli enti aderenti che abbiano presentato richiesta scritta di recesso o che risultino inadempienti ai sensi del comma 4 art. 9 del presente Statuto;
- g) accoglie la comunicazione del recesso dall'associazione dei soci;
- h) invita con lettera raccomandata i soci che si trovino in una delle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) comma 1 art. 9 del presente Statuto a fornire chiarimenti all'Assemblea dei Soci;
- i) invita con lettera raccomandata i soci che si trovino in una delle ipotesi previste dalle lettere b) e d) comma 1 art. 9 del presente Statuto a regolarizzare la propria posizione;
- j) si pronuncia sulla validità delle deleghe attribuite ai delegati permanenti;
- k) su mandato specifico dell'Ufficio di Presidenza, può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità generali perseguite dall'associazione, nonché, su mandato del medesimo Ufficio, adire in ogni altro caso l'autorità giudiziaria;
- l) ha potere di firma relativamente a conti correnti bancari e postali, salvo diversa indicazione dell'Ufficio di Presidenza;
- m) per quanto necessario ed opportuno, cura la pubblicità degli atti e dei registri dell'associazione;
- n) in caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile dell'Ufficio; tali provvedimenti perdono efficacia sin dall'inizio, se non ratificati dall'Ufficio di Presidenza.

In caso di posto vacante o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente *pro tempore* fino alla scadenza del mandato.

ART. 13 - VICEPRESIDENTE.

Il Vicepresidente è eletto dall'Ufficio di Presidenza tra i propri membri, permane in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Vicepresidente del Tavolo Enti Servizio Civile:

- a) svolge le funzioni di Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo;
- b) svolge tutte le funzioni alle quali sia delegato dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 14 - SEGRETARIO.

Il Segretario è eletto dall'Ufficio di Presidenza tra i propri membri, permane in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Segretario del Tavolo Enti Servizio Civile:

- a) redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e dell'Ufficio di Presidenza;
- b) provvede alla firma della corrispondenza corrente;
- c) cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Tavolo Enti Servizio Civile, secondo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza;
- d) gestisce il fondo economico;
- e) presenta annualmente il rendiconto delle spese effettuate;
- f) predispone i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- g) svolge tutte le funzioni alle quali sia delegato dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza.

Per l'alienazione dei beni del Tavolo Enti Servizio Civile, il Segretario necessita di esplicita autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il Segretario può operare a firma disgiunta dal Presidente relativamente a conti correnti bancari e postali, salvo diversa indicazione dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 15 - UFFICIO DI PRESIDENZA.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da un numero pari di membri variabile da due a sei; i membri dell'Ufficio di Presidenza sono eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina il numero.

I membri dell'Ufficio di Presidenza permangono in carica per tre anni e possono essere rieletti; essi restano comunque in carica fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Un membro dell'Ufficio di Presidenza può essere scelto anche tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla sua competenza.

Nel corso della prima riunione, l'Ufficio di Presidenza elegge un Vicepresidente e nomina un Segretario.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione ed ordine del giorno predisposto dal Presidente o su richiesta di almeno due membri dell'Ufficio stesso.

L'Ufficio di Presidenza svolge tutte le funzioni ad esso delegate dall'Assemblea dei Soci; in particolare:

- a) è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Tavolo Enti Servizio Civile;
- b) elegge un Vicepresidente ed un Segretario;
- c) elabora il Regolamento da sottoporre all'Assemblea ordinaria per essere approvato o modificato ed emanato;
- d) cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci;
- e) delibera il trasferimento della sede dell'associazione e l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie e di delegazioni decentrate in altri Comuni della Regione Piemonte;
- f) determina il valore della quota associativa annuale e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per la ratifica;
- g) approva o respinge a maggioranza dei membri le richieste di adesione al Tavolo Enti Servizio Civile inoltrate da aspiranti soci; sottopone le richieste di adesione approvate all'Assemblea dei Soci per la ratifica; nel caso in cui la richiesta di adesione venga respinta, motiva la decisione al soggetto richiedente, salvo quanto disposto dalla lettera a) comma 10 art. 7 del presente Statuto;

- h) procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci al fine di accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
- i) in caso di necessità, verifica la permanenza dei requisiti suddetti;
- j) delibera sull'adesione e sulla partecipazione del Tavolo Enti Servizio Civile ad enti, istituzioni pubbliche e private, organismi regionali, nazionali, internazionali che perseguano valori e finalità compatibili a quelli indicati nel presente Statuto, designando i rappresentanti scelti tra i soci.
- k) controlla ed approva gli atti compiuti dal Segretario: specificamente, la gestione del fondo economico, il rendiconto annuale delle spese effettuate e la predisposizione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- l) fornisce pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente e svolge funzione consultiva nei confronti di quest'ultimo, in particolare per la definizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- m) conferisce mandato specifico al Presidente per ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità generali perseguite dall'associazione, nonché per adire in ogni altro caso l'autorità giudiziaria;
- n) delega funzioni al Vicepresidente e al Segretario;
- o) autorizza il Segretario all'alienazione dei beni dell'associazione.
- p) può revocare il potere di firma al Presidente e al Segretario relativamente a conti correnti bancari e postali;
- q) nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di esperti; può costituire commissioni consultive e di studio, composte da soci e soggetti esterni all'associazione; può invitare a partecipare all'Ufficio di Presidenza o all'Assemblea dei Soci osservatori ed esperti a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono ritenute valide, qualora sia presente la maggioranza dei membri dell'Ufficio di Presidenza e siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

La convocazione dell'Ufficio di Presidenza deve essere effettuata dal Presidente del Tavolo Enti Servizio Civile o dal Vicepresidente almeno tre giorni prima della sua effettuazione tramite comunicazione scritta, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica inviato ai membri dell'Ufficio stesso e deve contenere data, ora, luogo ed ordine del giorno.

L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; qualora questi fossero impediti, i membri presenti nominano tra loro un sostituto.

In assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte da un membro dell'Ufficio di Presidenza designato dal Presidente.

Salvo quanto disposto dal comma 3 art. 12 del presente Statuto, in caso di posto vacante o di dimissioni di un membro dell'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio di Presidenza provvede alla sostituzione, cooptando il primo dei non eletti; i membri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza dell'Ufficio di Presidenza medesimo.

I membri dell'Ufficio di Presidenza non ricevono alcuna remunerazione in forza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e giustificate, purché autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 16 - COLLEGIO DEI GARANTI.

L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Garanti costituito da tre componenti; permangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

I membri del Collegio dei Garanti possono essere scelti anche tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Il Collegio dei Garanti del Tavolo Enti Servizio Civile:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi;
- b) è l'organo competente per la risoluzione di eventuali controversie sorte a seguito di mancato accoglimento della richiesta di adesione di un aspirante socio;

Nell'espletare le proprie funzioni, il Collegio dei Garanti giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

I membri del Collegio dei Garanti non ricevono alcuna remunerazione in forza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e giustificate, purché autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 17 - REVISORE DEI CONTI.

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci; permane in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti può essere scelto anche tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Il Revisore dei Conti del Tavolo Enti Servizio Civile:

- a) provvede al controllo generale dell'amministrazione del Tavolo Enti Servizio Civile, secondo le norme del codice civile;
- b) redige e presenta all'Assemblea dei Soci una relazione in merito ai bilanci annuali consuntivo e preventivo, predisposti dal Segretario ed approvati dall'Ufficio di Presidenza; a tal fine, i suddetti bilanci devono essere fatti pervenire al Revisore dei Conti almeno quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria convocata per l'esame e l'approvazione dei bilanci.

Il Revisore dei Conti può assistere alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dei Conti non riceve alcuna remunerazione in forza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e giustificate, purché autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 18 - DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI.

Le cariche sociali del Tavolo Enti Servizio Civile sono elettive e gratuite.

L'Assemblea ordinaria elegge tali cariche tra i soci, salvo diversamente disposto dal presente Statuto.

Gli organi sociali hanno durata triennale.

ART. 19 - QUOTE SOCIALI.

È previsto il versamento della quota associativa annuale da parte dei soci nella misura determinata dall'Ufficio di Presidenza e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Il mancato versamento delle quote sociali da parte di un ente aderente comporta l'esclusione dall'associazione, con la conseguente perdita della qualifica di socio da parte del soggetto inadempiente, ai sensi della lettera b) comma 1 art. 9 del presente Statuto.

ART. 20 - PATRIMONIO.

Il patrimonio è formato dalle quote annuali versate dai soci, nonché da altre sovvenzioni e contributi che a diverso titolo possano pervenire all'associazione.

In particolare, il Tavolo Enti Servizio Civile trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ed è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Segretario e su approvazione dell'Ufficio di Presidenza, i bilanci annuali preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del primo semestre.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore dei Conti almeno quindici giorni prima della presentazione all'Assemblea dei Soci.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.

ART. 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Lo scioglimento del Tavolo Enti Servizio Civile e la devoluzione del patrimonio residuo devono essere approvati dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio del Tavolo Enti Servizio Civile sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 190 art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - REGOLAMENTO.

L'organizzazione interna del Tavolo Enti Servizio Civile e dei propri organi sociali, anche per quanto non previsto dal presente Statuto, può essere disciplinata da apposito Regolamento.

ART. 24 - RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, si rinvia al Codice Civile e alle leggi vigenti.